



Costituzione

Art. 1

Fra i Comuni italiani è costituita, in conformità ai principi esposti nelle tesi d'intento dell'atto costitutivo, l'Associazione Nazionale Italiana "Le Città del Miele" con sede presso il Comune di Lazise.

L'Associazione non ha fini di lucro ed è costituita a tempo indeterminato.

Scopi

Art. 2

L'Associazione persegue i seguenti obiettivi:

- operare in collaborazione con gli enti, i Consorzi, i produttori, le associazioni di categoria, le università, i centri di ricerca e gli organismi tecnici competenti, per la promozione e la tutela dei territori che danno origine e identità alla qualità dei tanti e diversi mieli italiani, alle loro risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche storiche e di tradizione legate ai territori con particolare vocazione verso l'apicoltura.
- Promuovere la diffusione dei valori di qualità ambientale legati all'apicoltura nelle sue tradizioni culturali.
- Svolgere azioni e interventi di stimolo e incentivazione a favore della qualità produttiva dei mieli italiani, in riferimento anche alle normative legate alla denominazione o alle specificità dei mieli legati ai territori d'origine
- Stimolare iniziative di promozione legate alle diverse e specifiche tipologie produttive che caratterizzano la qualità territoriale dei mieli italiani
- Promuovere azioni e interventi, anche collettivi, tra Le Città del Miele per favorire la conoscenza dei mieli italiani da parte dei consumatori
- Favorire il dialogo e la collaborazione tra le associazioni degli apicoltori a livello nazionale, regionale e provinciale per stimolare una sinergia collettiva a favore dei mieli italiani

Identificazione

Art. 3

L'Associazione adotta un proprio marchio di identificazione con la dicitura "Città del Miele". Il Marchio è registrato e il suo uso è regolamentato e tutelato.

Modalità di adesione

Art. 4

Il numero dei Soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutti i Comuni, le Province, le Comunità Montane e gli enti turistici impegnati a promuovere i territori che danno origine e identità ai mieli italiani, nei loro valori di carattere ambientale, storico, di tradizione, culturale, alimentare e gastronomico.

L'iscrizione alla Associazione Nazionale Italiana "Le Città del miele" è soggetta alla presentazione di una richiesta scritta. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per i Soci aderenti di osservare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni assunte dai vari organi associativi nell'espletamento delle loro funzioni.

Recesso dei soci

Art. 5

La qualifica di Socio cessa:

- ✓ per dimissioni su richiesta scritta del Socio aderente. Il contributo associativo è dovuto per l'anno solare in corso;
- ✓ per morosità.

Contributi associativi

Art. 6

Gli associati sono tenuti al versamento di una quota iniziale di iscrizione e di una quota annuale, finalizzata a consentire il finanziamento e l'attuazione dei programmi dell'Associazione. Le quote sono determinate dalla Assemblea dei Soci. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- ✓ Quote di iscrizione e quote annuali ordinarie a carico degli associati;

- ✓ Versamenti volontari degli associati;
- ✓ Contributi vari da Enti pubblici, istituti di credito, enti ed organizzazioni in genere;
- ✓ Sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- ✓ Proventi eventuali connessi allo svolgimento di attività legate ai fini istituzionali.

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Organi sociali

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- ✓ L'Assemblea dei Soci;
- ✓ Il Consiglio Direttivo;
- ✓ Il Presidente e il Vice Presidente
- ✓ Il Collegio dei Sindaci revisori

L'Assemblea

Art. 8

L'Assemblea è costituita dai Soci, ovvero dai Sindaci o dai Presidenti degli Enti associati, che possono farsi rappresentare da un loro delegato formalmente designato e scelto tra di componenti di Giunta, del Consiglio Comunale o dell'organo amministrativo dell'ente associato, o da altro associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno. La convocazione avviene tramite comunicazione scritta spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione. La convocazione viene recapitata a mezzo lettera raccomandata o a mezzo fax o per e-mail. La stessa deve contenere la data, l'ora e il luogo stabilito per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, da persona nominata dall'Assemblea.

In Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto ed è possibile avvalersi del potere di delega. Le deleghe ammesse non possono essere più di due.

Sono compiti dell'Assemblea:

- ✓ La determinazione delle direttive d'indirizzo che l'Associazione deve adottare;
- ✓ L'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;

- ✓ La nomina del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori;
- ✓ Le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza.

Il Presidente

Art. 9

La presidenza dell'Associazione viene assunta da uno dei Comuni promotori e/o aderenti all'Associazione, nella persona del suo Sindaco in carica, ed è eletto dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica due anni e può essere rieletto.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, detiene la firma sociale e svolge le attività istituzionali di competenza. Può delegare le sue funzioni istituzionali al Vice Presidente o ad altri membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 11 ad un massimo di 20 membri effettivi.

Il Consiglio Direttivo persegue gli scopi indicati nel presente Statuto e attua le delibere assunte dall'Assemblea dei Soci.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- ✓ Operare per l'attuazione dei programmi approvati dall'Assemblea
- ✓ Determinare le quote di ammissione da proporre all'Assemblea dei Soci per la delibera di ratifica
- ✓ Approvare le richieste di adesione all'Associazione
- ✓ Determinare le date di convocazione dell'Assemblea dei Soci
- ✓ Predisporre ed esaminare il conto consuntivo e il bilancio preventivo ai fini delle successive deliberazioni previste dallo Statuto
- ✓ Deliberare interventi ed azioni relative alla buona gestione dell'Associazione e delle sue attività legate agli scopi sociali, stimolando la migliore collaborazione tra le Città aderenti all'Associazione

Il Consiglio Direttivo per lo svolgimento della sua funzione può farsi affiancare da Commissioni Tecniche di lavoro. Tali Commissioni sono nominate dal Consiglio Direttivo con un mandato specifico per obiettivi e durata.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno 3 volte l'anno.

La convocazione viene fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail o altro mezzo idoneo, la stessa deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve essere spedita almeno 15 giorni prima della riunione.

Il Collegio dei Sindaci Revisori

Art. 11

Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche al di fuori dei Soci.

Il Collegio dei Sindaci Revisori nomina al proprio interno il Presidente e dura in carica due anni.

Il Collegio dei Sindaci accerta la regolare gestione economico-finanziaria dell'Associazione, curando che per qualsiasi atto amministrativo vengano seguite le norme di legge, presentando la relazione annuale al Consiglio Direttivo per la successiva approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.

Segreteria Generale

Art. 12

La gestione dell'attività operativa è delegata a una Segreteria Generale che opererà con le facoltà e le attribuzioni di funzione determinate dal Consiglio Direttivo che ne dispone la sua nomina e la sua revoca.

La Segreteria Generale partecipa –senza diritto di voto- alle riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo.

NORME GENERALI

Art. 13

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14

Tutti gli incarichi degli organi elettivi sono gratuiti; il Consiglio Direttivo con propria deliberazione

potrà stabilire misure di rimborso delle spese sostenute dagli eletti nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 15

Nel caso in cui l'associazione fosse posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore e alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta liquidate tutte le passività, sarà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi o finalità assimilabili a quelle dell'Associazione.

Art. 16

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di associazioni senza fini di lucro.

